

AVVISO

REGIONE CAMPANIA ART. 5 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

Il presente avviso (l'“Avviso”) – redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 123/1998 – dà avvio alla procedura relativa alla concessione ed all'erogazione degli “Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo”, istituiti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 e regolati dal Regolamento n. 7 del 28/11/2007.

L'Avviso integra e completa il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 417 del 07/03/2008.

Lo strumento si articola in tre distinte misure di aiuto, ai sensi dei seguenti Regolamenti:

1. Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato in G.U.U.E. L 302 del 01/11/2006 (il “Regolamento aiuti regionali”);
2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13/01/2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13/01/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23/12/2006 (complessivamente il “Regolamento PMI”);
3. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28/12/2006 (il “Regolamento *de minimis*”).

L'Avviso distingue, con riferimento alla tipologia di investimenti ed alle spese ammissibili, le caratteristiche proprie di ciascuna delle suddette misure di aiuto.

Ciascuna misura di aiuto rispetta tutte le condizioni di cui al relativo Regolamento comunitario.

IMPRESE BENEFICIARIE

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare, possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese – secondo la definizione di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005 – operanti in tutti i settori, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2002 e dei corrispondenti codici ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada nei seguenti settori:

- a. pesca e acquacoltura;
- b. costruzione navale;
- c. industria carboniera;
- d. siderurgia;
- e. fibre sintetiche;

nonché quelle che svolgono le seguenti attività:

- f. attività connesse alla produzione primaria (agricoltura e allevamento);
- g. attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 3, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

Le imprese richiedenti devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Tutte le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel modulo di domanda. Coloro che, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

Tutte le eventuali variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle banche/intermediari al Soggetto Gestore.

OGGETTO DELL' AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell'agevolazione i programmi di investimento iniziale¹, realizzati mediante il ricorso al finanziamento bancario ovvero a contratti di locazione finanziaria, relativi a beni materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario.

Il presupposto per l'accesso alle agevolazioni è la concessione da parte della banca/intermediario richiedente di un finanziamento all'impresa, finalizzato alla realizzazione dell'investimento.

Sono ammissibili programmi di investimento, riferiti ad unità produttive site nel territorio regionale, di ammontare non inferiore ad Euro 40.000,00 e non superiore ad Euro 1.500.000,00. Nel caso di programmi di investimento di importo superiore ad Euro 1.500.000,00, le agevolazioni saranno calcolate sul limite di Euro 1.500.000,00.

Per "unità produttiva" si intende la struttura nella quale si svolge l'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione per ciascuna unità produttiva. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande, riferite alla stessa unità produttiva.

I programmi di investimento devono essere realizzati mediante il ricorso a finanziamenti bancari o ad operazioni di locazione finanziaria di importo non inferiore al 40% del programma di investimento.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:

- il contratto di locazione deve avere la forma di *leasing* finanziario;
- le spese ammissibili sono costituite dal costo di acquisto del bene da parte del concedente, costo che deve essere comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- il contratto di *leasing* deve contenere l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

Il beneficiario deve apportare mezzi propri per un ammontare pari ad almeno il 25% del programma di investimenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Disciplinare.

Le citate operazioni finanziarie devono avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a sette anni, essere effettuate da banche o da intermediari finanziari, e finalizzate all'acquisizione dei beni e servizi oggetto del programma di investimento di cui all'art. 7 del Disciplinare. Nel caso di agevolazioni finanziarie di durata superiore a sette anni il contributo in conto interessi sarà in ogni caso calcolato su un finanziamento ipotetico di durata di sette anni.

I contratti di finanziamento devono essere stipulati in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC.

¹ Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

SOGGETTO GESTORE

Gli adempimenti istruttori necessari ai fini della concessione e delle successive erogazioni delle agevolazioni sono espletati da MCC Mediocredito Centrale S.p.A. (il "Soggetto Gestore"), individuato dalla Regione Campania.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Come specificato all'art. 7 del Disciplinare, i programmi di investimento possono riguardare:

1. innovazione tecnologica;
2. tutela ambientale;
3. innovazione organizzativa;
4. innovazione commerciale;
5. sicurezza sui luoghi di lavoro;

e comprendere le spese elencate, per ciascuna tipologia di investimenti, nello stesso articolo 7.

Si forniscono di seguito le specifiche per quanto concerne le spese ammissibili relative a ciascuna misura di aiuto, così come articolate per singola tipologia di investimento.

1. Innovazione tecnologica

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006.

Sono ammessi gli investimenti iniziali relativi alle immobilizzazioni materiali di cui al punto 1.1 dell'art. 7 del Disciplinare ed alle immobilizzazioni immateriali di cui al punto 1.2 del medesimo articolo. La spesa relativa agli investimenti in immobilizzazioni immateriali (punto 1.2) è ammissibile nei limiti del 30% dei costi relativi agli investimenti in immobilizzazioni materiali (punto 1.1). Fanno eccezione le spese inerenti alla formazione, ammissibili nel limite del 5% dei costi relativi alle suddette immobilizzazioni materiali.

Per "formazione" si intende la spesa per l'addestramento del personale sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali di cui al punto 1.1 dell'art. 7 del Disciplinare. Tale tipologia di spesa è ammissibile solo nell'ipotesi in cui la stessa sia accessoria all'acquisto e alla messa in funzione del bene cui si riferisce.

2. Tutela ambientale

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006.

Sono ammessi gli investimenti relativi alle immobilizzazioni materiali di cui al punto 2.1 dell'art. 7 del Disciplinare, nonché i relativi oneri di installazione. Le spese inerenti ai suddetti oneri sono ammissibili solo se accessorie all'acquisto delle immobilizzazioni stesse.

3. Innovazione organizzativa

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Sono ammissibili le spese di cui al punto 3.1 dell'art. 7 del Disciplinare, purchè le consulenze cui le stesse afferiscono siano prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Le spese di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1 dell'art. 7 del Disciplinare non possono superare complessivamente l'importo di Euro 50.000,00, mentre le spese di cui alla lettera c) non possono superare l'importo di Euro 80.000,00.

4. Innovazione commerciale

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Sono ammissibili le spese di cui al punto 4.1 dell'art. 7 del Disciplinare, purchè nei limiti dell'importo complessivo di Euro 100.000,00.

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le spese relative alla presente tipologia di investimenti concernono due distinte misure di aiuto:

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, per quanto concerne le spese di cui al punto 5.1, lettera a), dell'art. 7 del Disciplinare.

Sono ammessi gli investimenti iniziali relativi alle immobilizzazioni materiali di cui al punto 5.1, lettera a), dell'art. 7 del Disciplinare.

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001, per quanto concerne le spese di cui al punto 5.1, lettere b) e c), dell'art. 7 del Disciplinare.

Sono ammissibili le spese di cui al punto 5.1, lettere b) e c), dell'art. 7 del Disciplinare, purchè siano riferite a consulenze prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le stesse non possono superare il 20% delle spese ammissibili e previste alla lettera a) dello stesso punto 5.1. Non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie.

I costi ammissibili con riferimento ad entrambe le misure di aiuto sono rigorosamente limitati alle spese supplementari ("sovraccosti") necessarie per conseguire il superamento degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e non possono complessivamente superare l'importo di Euro 150.000,00.

Con riferimento alle spese ammissibili, si precisa quanto segue:

- sono escluse le spese relative all'acquisto di terreni ed immobili;
- i beni oggetto dell'agevolazione devono essere nuovi di fabbrica, vale a dire beni che non devono essere stati mai utilizzati e che devono essere fatturati direttamente dal costruttore o da un suo rappresentante o rivenditore. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere stati mai utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- non rientra nella categoria dei programmi informatici ammissibili alle agevolazioni il *software* di base, indispensabile ai fini del funzionamento di una macchina o di un impianto, la cui spesa va piuttosto considerata in uno con quella relativa alla macchina o all'impianto governata/o dal *software* stesso;
- le spese per l'acquisizione di brevetti sono ammissibili alle agevolazioni sia nell'ipotesi in cui i brevetti concernano nuove tecnologie di prodotti, sia nell'ipotesi in cui concernano nuove tecnologie di processi produttivi.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e regolarmente riportati nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili.

Le spese relative ai beni immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate al territorio regionale. Tali beni devono pertanto soddisfare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva alla quale si riferisce il programma di investimento destinatario delle agevolazioni;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità produttiva cui si riferisce il programma di investimento per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura dell'investimento stesso.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo gli investimenti avviati successivamente alla data di ricevimento della *mail* certificata con cui la Regione Campania comunica la concessione delle agevolazioni. Se i lavori sono avviati prima del ricevimento della suddetta *mail* certificata, l'intero progetto non sarà ammissibile alle agevolazioni.

Per "avvio dell'investimento" si intende la data del primo titolo di spesa; in caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, l'avvio dell'investimento coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è costituita cumulativamente da:

- *Contributo in conto interessi*: calcolato su un finanziamento *standard*, di importo pari alla spesa riconosciuta ammissibile all'agevolazione e durata fissa di sette anni, comprensivi di due di preammortamento, a rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360 giorni su 360 giorni;
- *Contributo in conto capitale*: calcolato come percentuale dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile all'agevolazione, fino ad un massimo del 25% in ESL (equivalente sovvenzione lordo), fatti salvi i limiti previsti dalla normativa comunitaria.

L'agevolazione complessiva non potrà comunque superare i limiti previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Il contributo in conto interessi è pari al 100% del Tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al Soggetto Gestore. Il contributo decorre, nel caso di finanziamento bancario, dalla data di erogazione dell'importo finanziato da parte della banca/intermediario richiedente; in caso di leasing finanziario, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2 co. 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. In ogni caso, il valore del tasso di riferimento, ai fini del calcolo del contributo, non può essere superiore al valore del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al Soggetto Gestore.

Il tasso passivo del finanziamento non deve eccedere la misura individuata nel valore del tasso per le operazioni a revoca, secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela localizzata sul territorio della regione Campania, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d'Italia, con riferimento all'ultimo numero pubblicato prima della pubblicazione del presente Avviso sul BURC.

Per le PMI, il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a), ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla D.G.R. n. 1512 del 29/07/2004, ovvero mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi, alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del Disciplinare. In caso di finanziamenti coperti da garanzia per l'80%, a copertura dei costi d'accesso, laddove previsti, è riconosciuto, a titolo "*de minimis*", *una tantum*, un contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Disciplinare.

In nessun caso l'importo complessivo del contributo corrispondente a ciascun programma di investimento, dato dalla somma del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del contributo per l'accesso alla garanzia, può essere superiore ai massimali previsti dalle disposizioni comunitarie citate.

CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare, il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello. La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dalla data e dall'orario previsti dai singoli decreti dirigenziali di attivazione della procedura.

La procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si articola in tre fasi:

1. Fase di Accesso
2. Fase di Istruttoria/Valutazione
3. Fase di Approvazione

FASE DI ACCESSO

La Fase di Accesso consiste nella presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte della banca/intermediario concedente il finanziamento, su istanza dell'impresa.

La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica.

A tal fine, le banche/intermediari richiedenti compilano *on line* il modulo di domanda di cui all'Allegato n. 1, disponibile sul sito *web* www.economicampania.net – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) – a far data dal giorno di apertura dello sportello.

L'orario di invio delle domande, in base al quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse. Detto orario, così come il consequenziale numero di protocollo, sono tempestivamente comunicati alle imprese ed alle banche/intermediari richiedenti agli indirizzi *e-mail* indicati nella domanda stessa.

La banca/intermediario richiedente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.

I moduli di domanda devono essere corredati, pena l'inammissibilità della domanda di ammissione, dalla seguente documentazione in formato elettronico:

- dichiarazione dell'impresa interessata, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 154.937,07, copia della richiesta delle informazioni antimafia, presentata alla competente Prefettura, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- visura camerale;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 1223 della Legge 27/12/2006 n. 296, secondo lo schema di cui all'Allegato n.3;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa relativa all'utilizzo dei fondi FESR, secondo lo schema di cui all'Allegato n.4.

Le domande devono essere corredate di firma elettronica certificata della banca/intermediario richiedente.

FASE DI ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE

Il Soggetto Gestore, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, procede al controllo di ammissibilità delle domande di agevolazione, verificando la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal Disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura.

Ai fini del controllo di ammissibilità, si tiene conto delle risorse finanziarie disponibili, il che sta a significare che, in un primo momento, il suddetto controllo riguarderà solo le domande di agevolazione comprese tra la prima presentata e l'ultima teoricamente agevolabile tenuto conto dei contributi richiesti nel modulo di domanda. Nell'ipotesi in cui l'esame di una o più domande si concluda con esito negativo e, dunque, si rendano disponibili le relative risorse, il Soggetto Gestore, sempre seguendo l'ordine di presentazione delle domande e tenendo conto delle risorse finanziarie rese disponibili, provvede ad effettuare il controllo di ammissibilità delle domande di agevolazione successive.

In caso di esito positivo della istruttoria di ammissibilità, l'iniziativa è sottoposta a valutazione, ossia ad esame di merito.

Tale esame, volto ad accertare il perseguimento degli obiettivi prefissati, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute e la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, è basato su quanto dichiarato dalla banca richiedente e dalle imprese nell'Allegato 2.

Il giudizio di validità tecnica tiene conto anche della coerenza con la *mission* dell'impresa.

Sotto il profilo della fattibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, il processo di valutazione è finalizzato ad accertare la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti rispetto a quanto previsto dal presente Avviso.

Il giudizio in merito alla congruità delle spese è espresso sulla base della tipologia dell'iniziativa ed è finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche. Ai fini del giudizio in parola, si tiene conto anche della pertinenza delle spese prospettate, così da evidenziare ed escludere da quelle proposte per le agevolazioni spese che, in base alla normativa vigente, risultano non pertinenti al programma.

Nel corso dell'istruttoria, il Soggetto Gestore può richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché dati, informazioni precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari ai fini del completamento dell'esame istruttorio. La banca/intermediario richiedente è tenuta ad inviare la documentazione richiesta entro il termine improrogabile di trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica della richiesta stessa alla banca/intermediario richiedente, pena la decadenza della domanda stessa.

L'eventuale richiesta di integrazioni nel corso della fase di istruttoria interrompe, a partire dalla data di notifica della richiesta stessa alla banca/intermediario richiedente, il termine previsto per la comunicazione degli esiti istruttori.

In caso di esito positivo della fase in parola, l'iniziativa è sottoposta alla successiva fase di approvazione.

FASE DI APPROVAZIONE

Il Soggetto Gestore sottopone gli esiti istruttori relativi alle singole operazioni al Comitato Agevolazioni MCC – Regione Campania ai fini della delibera di approvazione.

Il Soggetto Gestore comunica quindi le decisioni adottate dal Comitato al competente ufficio della Regione Campania, ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di concessione o esclusione.

I suddetti provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente competente per materia.

La Regione Campania, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, comunica, a mezzo *mail* certificata, all'impresa e alle banche/intermediari richiedenti, l'accoglimento della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero l'esclusione della domanda stessa, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi.

Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima operazione di consolidamento risultata agevolabile sia solo in parte coperto dalle risorse residue, si procede alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La presentazione della domanda di erogazione – sia del contributo in conto interessi sia del contributo in conto capitale – da parte della banca/intermediario proponente deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica a chiusura del programma di investimento oggetto dell'agevolazione e comunque entro 18 mesi dalla data di ricevimento della *mail* certificata con cui si comunica la concessione delle agevolazioni.

A tal fine, la banca/intermediario richiedente compila on line il relativo modulo, disponibile sul sito web www.economicampania.org – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it).

Le agevolazioni vengono erogate in base alle modalità di seguito riportate:

A. INVESTIMENTO REALIZZATO MEDIANTE RICORSO A FINANZIAMENTO BANCARIO.

A seguito della chiusura dell'investimento, la banca/intermediario invia telematicamente, apposita richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, corredata dalla seguente documentazione:

- Documentazione di spesa, consistente in:
 - Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, nonchè autocertificazione dell'impresa che ne attesti la conformità agli originali;
 - Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
 - Dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore;
 - Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento di cui ai punti a) e b), da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6;
- Piani di ammortamento allegati al contratto di finanziamento;
- Documentazione attestante l'aumento dei mezzi propri (delibera di aumento dei mezzi propri e relativi versamenti, con indicazione della specifica causale);
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 154.937,07;
- Visura camerale;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di erogazione;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa propedeutica all'utilizzo dei fondi FESR, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7;
- In caso di finanziamento garantito, documentazione di spesa inerente agli oneri di accesso al fondo.

Il contributo in conto capitale ed il contributo in conto interessi sono erogati per il tramite della banca/intermediario proponente in un'unica soluzione a conclusione delle attività istruttorie relative alla domanda di erogazione.

Il contributo in conto capitale è erogato dalla banca/intermediario all'impresa beneficiaria con valuta pari a quella di accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore.

Il contributo in conto interessi è erogato in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca/intermediario, sempre con valuta pari a quella di erogazione da parte del Soggetto Gestore.

La Regione provvede all'emissione del provvedimento di erogazione del contributo entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, comprensiva di tutta la documentazione sopra specificata.

B. INVESTIMENTO REALIZZATO MEDIANTE RICORSO AD OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

A seguito della chiusura dell'investimento, l'intermediario finanziario invia telematicamente apposita richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, corredata dalla seguente documentazione:

- Documentazione di spesa, consistente in:
 - Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, nonchè autocertificazione dell'impresa che ne attesti la conformità agli originali;
 - Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
 - Dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore;
 - Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento di cui ai punti a) e b), da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6;
- Piani di ammortamento allegati al contratto di finanziamento;

- Documentazione attestante l'aumento dei mezzi propri (delibera di aumento dei mezzi propri e relativi versamenti, con indicazione della specifica causale);
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 154.937,07;
- Visura camerale;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di erogazione;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa propedeutica all'utilizzo dei fondi FESR, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7;
- In caso di finanziamento garantito, documentazione di spesa inerente agli oneri di accesso al fondo.

Alle successive richieste di erogazione del contributo, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8, sempre inviate dall'intermediario finanziario dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della relativa rata, deve invece essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di erogazione.

A conclusione delle attività istruttorie relative a ciascuna domanda di erogazione, il Soggetto Gestore trasferisce agli intermediari finanziari i fondi relativi sia al contributo in conto capitale sia al contributo in conto interessi. I suddetti contributi sono quindi erogati alle imprese beneficiarie dagli intermediari finanziari, con valuta pari a quella di accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore. L'erogazione del contributo all'impresa beneficiaria avviene in quote semestrali posticipate, determinate sulla base dell'importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver verificato che:

- sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- l'impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre.

Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell'intermediario finanziario adoperando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione.

Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria, l'intermediario, a seguito dell'accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore, trasferisce, con pari valuta, all'impresa beneficiaria il contributo residuo maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento del corrispettivo per l'acquisto del bene.

Si precisa che, nel caso di leasing finanziario, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati.

DISPOSIZIONI COMUNI AL FINANZIAMENTO BANCARIO E AL LEASING FINANZIARIO

Alla data della domanda di erogazione, i beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento. Si precisa che, in caso di investimenti realizzati mediante ricorso ad operazioni di leasing finanziario, per "domanda di erogazione" è da intendersi la prima domanda di erogazione presentata dall'intermediario finanziario.

Gli originali della documentazione di spesa, su ciascuno dei quali va riportata, in modo indelebile, la dicitura “*Spesa effettuata con il concorso delle provvidenze previste dagli “Incentivi per l’Innovazione e lo Sviluppo” di cui all’articolo 5 della Legge Regionale n. 12/2007*”, devono comunque essere tenuti a disposizione dall’impresa per le ispezioni ed i controlli previsti dall’art. 16 del Disciplinare.

Il Soggetto Gestore accerta, in modo puntuale, oltre alla vigenza delle imprese, la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita, valutando, anche attraverso l’esame della documentazione di spesa esibita e tenuto conto delle caratteristiche dell’impresa beneficiaria, l’adeguatezza dei costi esposti rispetto all’investimento complessivo.

Nel caso di carenza di documentazione, il Soggetto Gestore, richiede alla banca/intermediario richiedente le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, un termine, non superiore a quindici giorni, per la presentazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la Regione provvede alla revoca dei contributi concessi. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all’interessato, i termini previsti per l’emissione del provvedimento di erogazione.

Il contributo a fondo perduto per l’accesso alla garanzia è erogato all’impresa beneficiaria per il tramite della banca/intermediario in un’unica soluzione, con valuta pari a quella di accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore.

La banca/intermediario richiedente verifica che il finanziamento erogato sia destinato agli scopi previsti dal Disciplinare. In caso contrario, l’operazione è sottoposta alla Regione per la revoca dell’agevolazione concessa.

Il contributo in conto interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario, la decorrenza è fissata alla data dell’effettivo sostenimento delle spese.